

DELIBERAZIONE 29 SETTEMBRE 2026
345/2026/R/EEL

COUPLING UNICO DEL GIORNO PRIMA E INFRAGIORNALIERO: VERIFICA DEGLI SCHEMI CONTRATTUALI DI SETTLEMENT LINK AGREEMENT TRA GESTORE DEI MERCATI ENERGETICI S.P.A. E CROPEX E GESTORE DEI MERCATI ENERGETICI S.P.A E NORD POOL

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1401^a riunione del 29 settembre 2026

VISTI:

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 che ha abrogato e sostituito la direttiva 2009/72/CE;
- il regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (di seguito: ACER);
- il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 (di seguito: regolamento 2019/943);
- la direttiva (UE) 2024/1711 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che modifica le direttive (UE) 2018/2001 e (UE) 2019/944 per quanto riguarda il miglioramento dell'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'Unione (di seguito: direttiva 2024/1711);
- il regolamento (UE) 2024/1747 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che modifica i Regolamenti (UE) 2019/942 e (UE) 2019/943 per quanto riguarda il miglioramento dell'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'Unione (di seguito: regolamento 2024/1747);
- il regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione, del 24 luglio 2015 (di seguito: Regolamento CACM);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità 12 febbraio 2015, 45/2015/R/eel, recante "Avvio del market coupling sulle interconnessioni Italia-Slovenia, Italia-Austria e Italia-Francia" (di seguito: deliberazione 45/2015/R/eel);

- la deliberazione dell'Autorità 22 giugno 2017, 467/2017/R/eel, recante “Approvazione della proposta di piano per l'implementazione delle funzioni di gestore di market *coupling* (piano MCO) ai sensi del regolamento (UE) 2015/1222, come risultante dal voto unanime espresso da tutte le autorità europee di regolazione all'interno dell'Energy Regulatory Forum” (di seguito: deliberazione 467/2017/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 17 maggio 2018, 292/2018/R/eel, recante “Verifica degli adempimenti contrattuali della società Terna S.p.A. e della società Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. per l'avvio del *coupling* unico infragiornaliero (di seguito deliberazione 292/2018/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 26 febbraio 2019, 69/2019/R/eel, recante “Verifica degli adempimenti contrattuali della società Terna S.p.A. e della società Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. per l'avvio del *coupling* unico del giorno prima (di seguito deliberazione 69/2019/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 9 aprile 2019, 133/2019/R/eel, recante “Verifica degli adempimenti contrattuali della Società Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. per l'avvio del *coupling* unico del giorno prima” (di seguito: deliberazione 133/2019/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 23 novembre 2021, 522/2021/R/eel, recante “Verifica degli emendamenti agli schemi contrattuali della Società Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. e della società Terna S.p.A. per il *coupling* unico del giorno prima e il *coupling* unico infragiornaliero” (di seguito: deliberazione 522/2021/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 5 aprile 2022, 158/2022/R/eel, recante “*Coupling* unico del giorno prima: verifica degli adempimenti contrattuali per l'avvio dell'assetto multi-NEMO in alcuni mercati europei” (di seguito: deliberazione 158/2022/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 28 maggio 2024, 212/2024/R/eel, recante “*Coupling* unico infragiornaliero: verifica degli adempimenti contrattuali delle società Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. e TERNA S.p.A. in merito all'avvio delle aste infragiornaliere” (di seguito: deliberazione 212/2024/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 3 dicembre 2024, 532/2024/R/eel, recante “*Coupling* unico del giorno prima e infragiornaliero, verifica delle proposte di emendamento dagli schemi contrattuali tra la società Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. e le controparti centrali che operano sulle frontiere italiane” (di seguito: deliberazione 532/2024/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 9 settembre 2025, 406/2025/R/eel, recante “*Coupling* unico del giorno prima e infragiornaliero: verifica della proposta di emendamento allo schema contrattuale IBWT *Operational Agreement*” (di seguito: deliberazione 406/2025/R/eel);
- l'Allegato A “Quadro Strategico per il quadriennio 2022-2025” alla deliberazione dell'Autorità 13 gennaio 2022, 2/2022/A;
- il documento di consultazione dell'Autorità 9 luglio, 2026 224/2026/A recante il Quadro Strategico per il quadriennio 2026-2029;

- la lettera del Ministero per lo Sviluppo economico “*Designation of NEMO for Italian bidding zones*” (prot. Ministero per lo Sviluppo economico 21294 del 15 settembre 2016), inviata alla Commissione europea il 15 settembre 2016, in cui si designa la società Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. (di seguito anche: GME) quale *Nominated Electricity Market Operator* (NEMO) per l’Italia, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 del Regolamento CACM;
- la comunicazione del Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. del 7 agosto 2026, protocollo Autorità 58249 del 10 agosto 2026 (di seguito: comunicazione 7 agosto 2026).

CONSIDERATO CHE:

- l’Autorità ha posto lo sviluppo di mercati elettrici efficienti e integrati per la transizione energetica tra gli Obiettivi Strategici del Quadro Strategico 2022-2025; tale indirizzo strategico è confermato nel documento per la consultazione 244/2026/A, recante il Quadro Strategico 2026-2029, che individua tra gli obiettivi strategici dell’Area Energia l’OS.20 “Sviluppare mercati elettrici efficienti e integrati per la transizione energetica”;
- il Regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione, del 24 luglio 2015, che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità e di gestione della congestione (di seguito: Regolamento CACM), disciplina il *coupling* unico del giorno prima (SDAC) e il *coupling* unico infragiornaliero (SIDC) e definisce le funzioni e le responsabilità dei gestori del mercato elettrico designati (NEMO);
- il GME è stato designato NEMO per l’Italia ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 del Regolamento CACM dall’allora Ministero per lo Sviluppo economico, oggi Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica;
- l’articolo 6, paragrafo 1, lettera i), del Regolamento CACM prevede, tra i criteri per la nomina dei NEMO, che questi siano in grado di fornire i necessari servizi di compensazione e regolamento (*clearing e settlement*);
- l’articolo 7, paragrafo 1, del Regolamento CACM prevede che i NEMO procedano alla compensazione e al regolamento dei contratti in esito alle negoziazioni secondo gli accordi e le regole vigenti fra gli operatori; il medesimo articolo, al paragrafo 4, dispone che la cooperazione fra i NEMO sia rigorosamente circoscritta a quanto necessario a un’elaborazione, un’attuazione e una gestione efficienti e sicure del *coupling* unico del giorno prima e infragiornaliero e che l’esecuzione congiunta delle funzioni di MCO sia basata sul principio di non discriminazione, garantendo che nessun NEMO tragga indebiti vantaggi economici dalla partecipazione alle funzioni di MCO;
- l’articolo 68 del Regolamento CACM prevede, tra l’altro, che le controparti centrali garantiscano tempestivamente la compensazione e il regolamento di tutti gli ordini abbinati e che agiscano in qualità di controparte le une rispetto alle altre per quanto

riguarda lo scambio di energia fra zone di offerta, in relazione ai diritti e agli obblighi finanziari derivanti da tali scambi;

- l'articolo 77, paragrafo 2, del Regolamento CACM dispone che le controparti centrali e gli shipping agent concludano accordi efficienti di compensazione e regolamento che evitino costi non necessari e rispecchino il rischio assunto e che gli accordi transfrontalieri di compensazione e regolamento siano soggetti all'approvazione delle pertinenti autorità nazionali di regolamentazione;
- ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, del Regolamento CACM, tutti i NEMO hanno predisposto il piano per l'istituzione e l'espletamento congiunto delle funzioni di MCO (Piano MCO), che definisce i principi della cooperazione tra NEMO e l'architettura contrattuale necessaria alla gestione comune, coordinata e conforme di SDAC e SIDC, in coerenza con gli obiettivi e i requisiti del Regolamento CACM;
- con deliberazione 467/2017/R/eel, l'Autorità ha approvato il Piano MCO e ha dato mandato a GME di avviare le procedure implementative ivi previste;
- il Piano MCO prevede, in particolare, che gli accordi vincolanti tra i NEMO definiscano i rispettivi diritti e responsabilità nell'esecuzione congiunta delle funzioni di MCO e siano funzionali a una gestione efficiente e sicura del *coupling*, nel rispetto del principio di non discriminazione e di condizioni paritarie tra NEMO.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- il complesso quadro contrattuale che governa il *coupling* unico del giorno prima e infragiornaliero sulle frontiere italiane si compone di una pluralità di accordi, alcuni tra soli NEMO o tra NEMO e controparti centrali autorizzate, altri tra soli gestori di rete (di seguito: TSO), altri ancora tra NEMO e TSO, sia a livello europeo, che regionale e bilaterale;
- l'autorità di regolazione slovena ha approvato la proposta, predisposta dal gestore del sistema di trasmissione sloveno ELES d.o.o., relativa all'introduzione dell'assetto multi-NEMO (MNA) nel mercato sloveno, volto a consentire la partecipazione di più NEMO allo SDAC e al SIDC in tale zona di offerta;
- CROPEX è NEMO designato nel mercato croato e, a seguito dell'introduzione dell'assetto MNA nel mercato sloveno, è altresì autorizzato a fornire servizi di *coupling* del giorno prima e infragiornalieri nella zona di offerta slovena mediante il meccanismo di cui all'articolo 4, paragrafo 5, del Regolamento CACM;
- GME e CROPEX devono disciplinare, mediante un *Settlement Link Agreement*, le transazioni commerciali derivanti dai risultati di SDAC, SIDC/IDA e SIDC/CT conseguenti all'avvio operativo di CROPEX nella zona di offerta slovena;
- Nord Pool opera già quale NEMO nelle zone di offerta di Francia e Austria ed è pertanto già controparte contrattuale di GME;

- a seguito dell'introduzione dell'assetto MNA nel mercato sloveno, Nord Pool è altresì autorizzato a fornire servizi di *coupling* del giorno prima ed infragiornalieri nella zona di offerta slovena mediante il meccanismo di cui all'articolo 4, paragrafo 5, del Regolamento CACM. Pertanto, GME e Nord Pool, devono modificare e consolidare il *Settlement Link Agreement* già in essere mediante il *Fourth Amended and Restated Settlement Link Agreement*, al fine di regolare le transazioni commerciali derivanti dai risultati di SDAC, SIDC/IDA e SIDC/CT conseguenti all'avvio operativo di Nord Pool nella zona di offerta slovena;
- con comunicazione 7 agosto 2026, GME ha trasmesso all'Autorità, ai fini della relativa verifica, lo schema di *Settlement Link Agreement* con CROPEX e lo schema di *Fourth Amended and Restated Settlement Link Agreement* con Nord Pool.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- i predetti schemi contrattuali disciplinano la compensazione e il regolamento delle partite economiche derivanti dalle transazioni transfrontaliere risultanti dai processi di market *coupling* e definiscono i relativi obblighi di pagamento, i presidi di gestione del rischio di controparte e le conseguenze dell'eventuale inadempimento;
- quanto alla gestione del rischio di controparte, lo schema GME–Nord Pool prevede un sistema di garanzie reciproche parametrato all'esposizione finanziaria, mentre lo schema GME–CROPEX non prevede in via ordinaria una garanzia permanente e ne consente la richiesta al ricorrere delle condizioni contrattualmente previste in caso di ritardi nei pagamenti;
- la diversa disciplina delle garanzie deriva dai differenti modelli di gestione del rischio concordati con le rispettive controparti: il rapporto tra CROPEX e GME si fonda sul mutuo riconoscimento dei sistemi locali di garanzia, adottato anche in altri rapporti di *settlement* tra controparti centrali, mentre il rapporto tra Nord Pool e GME si fonda sull'applicazione reciproca dei rispettivi sistemi di collateralizzazione;
- la previsione di garanzie anche per le transazioni di market *coupling* tra NEMO comporta costi finanziari e operativi che, in ragione del carattere regolato delle attività, sono in ultima analisi sostenuti dal sistema elettrico;
- sia lo schema GME–Nord Pool che lo schema GME–CROPEX prevedono, in caso di reiterato inadempimento delle obbligazioni finanziarie, la facoltà della parte adempiente di richiedere l'attivazione del meccanismo di *decoupling* previsto dal contratto e che tale misura ha natura residuale e non automatica e che l'eventuale attivazione comporta l'inibizione, nei confronti del solo NEMO inadempiente, della possibilità di sottoporre il proprio *order book* al processo di abbinamento delle offerte senza determinare il *decoupling* dell'intera zona di offerta o della frontiera Italia-Slovenia e senza impedire agli altri NEMO operanti nella medesima zona di continuare a partecipare al *coupling*;

- l'esclusione di un NEMO dal *coupling* per cause di natura finanziaria è contemplata nelle procedure di *fallback* dei processi SDAC e SIDC; pertanto, gli schemi contrattuali oggetto di verifica non introducono un'ulteriore possibilità di *decoupling*, ma individuano la fattispecie contrattuale per l'attivazione di un meccanismo già previsto nell'architettura comune europea.

RITENUTO CHE:

- gli schemi contrattuali trasmessi da GME risultino funzionali alla compensazione e al regolamento delle transazioni transfrontaliere derivanti dallo SDAC e dal SIDC e consentono pertanto a GME di adempiere agli obblighi di compensazione e regolamento previsti dagli articoli 7 e 68 del Regolamento CACM;
- i presidi di gestione del rischio previsti dai due schemi contrattuali, pur differenziati, risultano coerenti con i diversi modelli di gestione del rischio concordati tra le parti e con il criterio di cui all'articolo 77, paragrafo 2, del Regolamento CACM, secondo cui gli accordi di compensazione e regolamento devono essere efficienti, evitare costi non necessari e rispecchiare il rischio assunto;
- la differente disciplina delle garanzie nei rapporti GME–CROPEX e GME–Nord Pool, in quanto riconducibile ai diversi modelli di gestione del rischio concordati con le rispettive controparti e applicata su base reciproca, non determina un trattamento ingiustificatamente discriminatorio né indebiti vantaggi economici a favore di uno dei NEMO, in coerenza con l'articolo 7, paragrafo 4, del Regolamento CACM e con i principi del MCO Plan;
- i meccanismi previsti negli schemi contrattuali in caso di reiterato inadempimento delle obbligazioni finanziarie -in quanto residuali, non automatici e circoscritti al NEMO inadempiente- sono idonei a contenere l'ulteriore esposizione finanziaria senza determinare effetti negativi sull'operatività degli altri NEMO o sull'allocazione della capacità interzonale e risultano pertanto compatibili con l'esigenza di una gestione efficiente e sicura del *coupling* di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del Regolamento CACM;
- gli schemi contrattuali trasmessi da GME risultano, nel loro complesso, conformi ai criteri applicabili agli accordi transfrontalieri di compensazione e regolamento previsti dal Regolamento CACM e coerenti con l'architettura di cooperazione tra NEMO definita dal Piano MCO e sia, pertanto, opportuno verificarli positivamente.

DELIBERA

1. di verificare positivamente lo schema di accordo “*GME-CROPEX Settlement Link Agreement*” trasmesso dalla società Gestore dei Mercati Energetici - GME S.p.A. all’Autorità con la comunicazione 7 agosto 2026;
2. di verificare positivamente lo schema di accordo “*GME-Nord Pool Fourth Amendment and Restated SLA*” trasmesso dalla società Gestore dei Mercati Energetici - GME S.p.A. all’Autorità con la comunicazione 7 agosto 2026;
3. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica e alla società Gestore dei Mercati Energetici - GME S.p.A.;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

29 settembre 2026

IL PRESIDENTE
Nicola Dell’Acqua